

Newsletter n. 8 del 20 Marzo 2020

1. D.L. n. 18/2020 - Pubblicato il Decreto-Legge c.d. "Cura Italia"- Proteggere la salute, sostenere l'economia e salvaguardare il lavoro - In vigore dal 17 marzo

E' stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

Il decreto – **in vigore dal 17 marzo 2020** – interviene, come si legge dal comunicato stampa del Governo, con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

- 1) **finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale**, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- 2) **sostegno all'occupazione** e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- 3) **supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese**, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- 4) **sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi** nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione; sospensione dei concorsi per 60 giorni; differimenti dei termini amministrativi e proroga della validità dei documenti. Sono queste le diverse le **misure di interesse per le pubbliche amministrazioni** contenute nel decreto "Cura Italia".

Il provvedimento conferma la **centralità del lavoro agile**. L'obiettivo è quello di potenziare ai massimi livelli possibili l'utilizzo di questa forma organizzativa, **limitando la presenza negli uffici pubblici** alle sole attività "indifferibili" che non possono essere svolte da remoto.

L'emergenza coronavirus sta accelerando una rivoluzione, un cambiamento strutturale che va incoraggiato, seguito e monitorato con attenzione, come mai accaduto finora. A supporto delle Amministrazioni Pubbliche, che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo *smart working* nelle Pubbliche Amministrazioni.

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 18/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del D.L. n. 18/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

1.1. D.L. n. 18/2020 - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie - Possibile l'esercizio temporaneo per abilitati all'estero (UE)

All'articolo 13 vengono dettate norme in materia di "**Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie**".

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del **decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** (recante "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*") e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al **decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206** (recante "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*") e successive modificazioni, è consentito **l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.**

La disposizione – si legge nella Relazione illustrativa - è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, **prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, si intende fornire alle Regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario.

A tal fine, gli interessati dovranno presentare una istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'Albo del Paese di provenienza, alle Regioni e Province autonome, le quali potranno così procedere al **reclutamento temporaneo** di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*"), nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge.

1.2. D.L. n. 18/2020 - Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

All'articolo 15 vengono dettate norme straordinarie in materia di **produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.**

Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito **produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni** (comma 1).

Due sono gli adempimenti richiesti: uno presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e uno presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

1) I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una **autocertificazione** nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le **caratteristiche tecniche delle mascherine** e dichiarano che le stesse **rispettano tutti i requisiti di sicurezza** di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'**Istituto superiore di sanità (ISS) ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.** L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato sopra, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti (comma 2).

2) I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'**INAIL** una

autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le **caratteristiche tecniche** dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i **requisiti di sicurezza** di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL **ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa**.

L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto appena indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (comma 3).

3) Qualora all'esito della valutazione da parte dell'ISS e dell'INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne **cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio**.

Autorizzata quindi l'immissione nel mercato di prodotti senza marchio CE. In questi casi ovviamente chi immette in commercio tali mascherine senza marchio CE non commetterebbe il reato di frode in commercio, mancando l'elemento oggettivo della mancata conformità del prodotto a standard minimi di qualità, che sarebbero comunque garantiti dal controllo dell'Istituto Superiore della Sanità, accorciando i tempi delle lunghe e farraginose procedure di standard qualitativi CE, non essendo possibile attendere dovendosi garantire l'autosufficienza di tali beni di prima necessità.

Scatta in ogni caso la frode in commercio qualora vengano vendute mascherine non conformi. Infatti, qualora, per l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e per l'INAIL le mascherine prodotte non rispettino le norme vigenti, poste a presidio dello standard qualitativo minimo necessario per essere utilizzate e qualora tali mascherine, nonostante la valutazione negativa, che impone di cessare immediatamente la produzione, venissero immesse nel mercato, **scatta il reato di frode in commercio**.

La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, **limitatamente al periodo dell'emergenza**, la possibilità di **mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia**. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

La norma continua prevedendo che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 3 giorni dalla acquisizione dell'autocertificazione da parte del produttore.

1.3. D.L. n. 18/2020 - Disposizioni in materia di Terzo settore - Proroga dei termini di adeguamento degli statuti e di approvazione dei bilanci

L'articolo 35 reca "**Disposizioni in materia di terzo settore**" prevedendo, ai commi 1 e 2, il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore. In concreto si prevede la **proroga al 31 ottobre 2020**:

- a) del **termine per l'adeguamento di ONLUS, di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di promozione sociale** alla nuova disciplina del codice del terzo settore;
- b) dei **termini per l'adeguamento imprese sociali** alla nuova disciplina D.Lgs. n. 112 del 2017.

La previsione di cui al **comma 3** risponde alla medesima finalità relativamente all'**approvazione dei bilanci** delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale.

Pertanto, per l'anno 2020, le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **possono approvare i propri bilanci entro 31 ottobre 2020**, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

In concreto, considerando che lo stato di emergenza di cui alla citata deliberazione del 31 gennaio 2020 ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

1.4. D.L. n. 18/2020 - Credito d'imposta per le locazioni commerciali relative agli immobili di categoria C/1 - Istituito il codice tributo

L'articolo 65, reca disposizioni in merito al riconoscimento di un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus Covid-19. Dunque, sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa, **restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni** (c.d. "liberi professionisti").

Per quanto riguarda invece gli **aspetti oggettivi**, l'agevolazione si riferisce alle "locazioni", senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in **categoria C/1**. È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d'imposta. Non è, pertanto, prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un **contratto di comodato o detenuti in proprietà**.

Non potranno, altresì, usufruire del credito d'imposta in questione i soggetti che esercitano un'attività d'impresa conducendo in locazione un **immobile in categoria catastale diversa dal C/1** (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 "Laboratori per arti e mestieri").

Con riferimento alle **modalità di utilizzo del credito d'imposta**, al comma 2, si dispone che esso è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, utilizzando il Modello F24.

Da ultimo va evidenziato che, per espressa disposizione normativa, **il credito d'imposta non si applica** alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 sull'intero territorio nazionale), che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e che **non sono state oggetto di sospensione**.

Quindi, ad esempio, le **attività di ristorazione** che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d'imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto.

Un **supermercato**, invece, non potrà fruire del credito d'imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.

Nel frattempo, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020**, ha istituito il seguente codice tributo: "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi-articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 13/E/2020 clicca qui.](#)

1.5. D.L. n. 18/2020 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020

L'articolo 68 reca disposizioni in merito alla "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione".

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, ossia **entro il 30 giugno 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli **atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli**, alle **ingiunzioni** di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai **nuovi atti esecutivi che gli enti locali** possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il **comma 3**, infine, contempla, il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «*rottamazione-ter*» (articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 119 del 2018, e articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «*saldo e stralcio*» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Il **comma 4** prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Tutto ciò – come si legge nella relazione - tenuto conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

1.6. D.L. n. 18/2020 - Semplificazione in materia di organi collegiali degli enti pubblici e degli organismi del sistema camerale - Svolgimento in videoconferenza delle sedute

L’**articolo 72** reca disposizioni in merito alla “**Semplificazioni in materia di organi collegiali**” di enti pubblici nazionali.

Il **comma 1** lascia ampia autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i **consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali**, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle **sedute in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati **sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti**, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali del enti pubblici nazionali. Per lo stesso tempo previsto sopra, i **presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali**, anche articolati su base territoriale, nonché degli **enti e degli organismi del sistema camerale**, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Il **comma 3** sospende, per lo stesso tempo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani, stante l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea.

Il **comma 4** estende alle **associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni** la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

1.7. D.L. n. 18/2020 - Norme per la diffusione e lo sviluppo del lavoro agile e dei servizi in rete

L'articolo 75 reca disposizioni in materia di "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese".

Al fine di **agevolare la diffusione del lavoro agile** di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la **diffusione di servizi in rete** e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da Covid-19, le **amministrazioni aggiudicatrici**, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sono autorizzate, **sino al 31 dicembre 2020**, ad **acquistare beni e servizi informatici**, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché **servizi di connettività**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Il **comma 2** dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità di cui sopra devono essere **trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale** e al **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Il **comma 3** dispone che le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una **autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario** attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Secondo quanto stabilito al **comma 4**, gli acquisti in questione devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge introduce in via temporanea **misure speciali per velocizzare gli acquisti ICT delle Pubbliche Amministrazioni** e prevede la costituzione di un **Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Per l'acquisto, l'affidatario deve essere selezionato **tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa»**, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Sul punto ASSONIME ha emanato una nota nella quale rileva che gli acquisti effettuati devono essere relativi a **progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**. Inoltre, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (piattaforma tecnologica per l'effettuazione dei pagamenti informatici, ANPR, SPID, punto di accesso telematico).

LINK:

[Per consultare il testo del documento ASSONIME clicca qui.](#)

1.8. D.L. n. 18/2020 - Prevista la istituzione di un gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'articolo 76 prevede la istituzione di un **Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri** per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.)

Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, con particolare riferimento alla introduzione di **soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione**, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, **fino al 31 dicembre 2020** si avvale di un contingente di esperti, in

possesto di **specifica ed elevata competenza** nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi dovranno essere individuati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge, oltre introdurre in via temporanea misure speciali per velocizzare gli acquisti ICT delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, dunque, la costituzione di un **Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri**, per offrire immediato sostegno a tutte le iniziative e misure per lo sviluppo del lavoro agile, l'immediata diffusione di servizi online per cittadini e imprese e, più in generale, la digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono come misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1.9. D.L. n. 18/2020 - Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

L'articolo 82 reca "**Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche**".

La norma – si legge nella relazione - è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart working*, *e-learning*) o di passare il proprio tempo in casa, utilizzando la rete Internet i tradizionali servizi voce o dati.

Ai **commi 1, 2 e 3** si dispone che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a **potenziare le infrastrutture** e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Il **comma 4** dispone che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di **miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio** da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.

Il **comma 5** prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico siano **imprese di pubblica utilità** e assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il **comma 6** dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provveda a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.

1.10. D.L. n. 18/2020 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio sino al 15 aprile 2020

L'articolo 103 reca disposizioni in merito alla "**Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**".

Il **comma 1** **sospende fino al 15 aprile 2020** tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, **pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**, al fine – si legge nella relazione - di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Il **comma 2** **estende fino al 15 giugno 2020** la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il **comma 3** esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto-legge o dai precedenti decreti emanati in ragione

dell'epidemia da Covid-19 (DD.LL. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione).

Il **comma 4** esclude espressamente dalla sospensione dei termini disposta dal presente articolo i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Il **comma 5 sospende i termini** dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **fino al 15 aprile 2020**.

Il **comma 6**, infine, sospende fino al 30 giugno 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Tra i certificati la cui validità viene prorogata al 15 giugno 2020, sono da annoverare, per esempio, i **patentini per acquisto, vendita, utilizzo dei prodotti fitosanitari** in agricoltura e per l'attività di consulente.

Il termine vale anche per le **certificazioni di collaudo e taratura delle macchine irroratrici**.

Una decisione giusta, dal momento che il loro rilascio richiede un'attività formativa che non potrà essere svolta, in questo periodo, per le misure di contrasto al Covid-19.

Era questa una misura richiesta dalle Regioni che, però, secondo la vicepresidente Anna Casini, assessore all'Agricoltura della Regione Marche andava estesa al 31 dicembre. Nei primi mesi del 2020, scadono, infatti, migliaia di autorizzazioni e sembra problematico, al momento, riuscire a svolgere i corsi previsti dalla legge.

Senza queste certificazioni gli agricoltori non possono esercitare la loro attività, pena pesanti sanzioni in caso di controlli. Cercheremo di adeguare la situazione all'andamento della pandemia, sollecitando eventualmente proroghe in sintonia con l'evoluzione in corso.

1.11. D.L. n. 18/2020 – Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo la data del 17 marzo 2020

L'**articolo 104** dispone in merito alla "**Proroga della validità dei documenti di riconoscimento**".

La **validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità** di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, **scaduti o in scadenza** successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) è **prorogata al 31 agosto 2020**.

L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La misura – come precisato nella relazione illustrativa - ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale., con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

1.12. D.L. n. 18/2020 - Esteso il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2019 - Nuove modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee - Documento di ASSONIME

L'**articolo 106** reca disposizioni in materia di **svolgimento delle assemblee di società**.

In concreto vengono dettate disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In sintesi: **Rinvio di due mesi** dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

Nuove **modalità di svolgimento delle assemblee**: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Alle SRL è consentita l'espressione del voto mediante consultazione scritta.

Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Riassumiamo nei punti che seguono le disposizioni contenute nell'articolo 106:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli **2364, secondo comma** (*che impone la convocazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale*), e **2478-bis** (*che tra l'altro fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci*), del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

2. Alle **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici** è consentito l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Le medesime società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

4. Alle **società con azioni quotate** è consentito **ricorrere all'istituto del rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche **deleghe o subdeleghe** ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le stesse previsioni si applicano anche alle **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** (comma 5).

5. Data la situazione emergenziale, anche le **banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato**.

In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al **secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea** (comma 6).

6. Le disposizioni del presente articolo **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 (comma 7).

Secondo **ASSONIME**, l'applicazione di queste procedure straordinarie di svolgimento dell'assemblea, soprattutto per le società con un elevato numero di azionisti, richiederà **modalità organizzative in gran parte nuove**, anche differenziate in funzione delle specifiche esigenze delle singole società.

Per l'efficace definizione di tali modalità ASSONIME intende fornire alle società ogni utile supporto, anche nell'interlocuzione con l'Autorità di Vigilanza, in particolare con riferimento all'opportunità di un'interpretazione flessibile del quadro normativo e regolamentare attuale, nel rispetto dei principi di fondo che il sistema intende tutelare.

Sull'argomento, ASSONIME ha predisposto una nota relativa all'applicazione delle nuove norme

LINK:

[Per scaricare il testo del documento ASSONIME clicca qui.](#)

1.13. D.L. n. 18/2020 - Enti ed Organismi pubblici - Differimento del termine di adozione dei rendiconti 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022

L'articolo 107 reca disposizioni in merito al "Differimento di termini amministrativo-contabili".

In concreto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di **enti ed organismi pubblici**, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche) anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, viene disposta la proroga del termine di **adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019**.

Tale termine, **ordinariamente fissato** al 30 dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (e quindi,, per il 2019, **al 30 aprile 2020**), viene fatto slittare:

a) **al 30 giugno 2020** per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) **al 31 maggio 2020** per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta è **rinviato al 31 maggio 2020**, mentre il termine per la definitiva approvazione di tale documento contabile è **rinviato al 30 settembre 2020**.

Il comma 2 dispone la **proroga al 31 maggio 2020** del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 degli enti locali.

1.14. D.L. n. 18/2020 - Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

L'articolo 113 detta disposizioni in merito al "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti", che a legislazione vigente scadebbero il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.

In concreto, sono **prorogati al 30 giugno 2020** i seguenti termini di:

a) **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) **presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della **trasmissione all'ISPRA, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) **presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, **da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate;

d) **versamento del diritto annuale e di iscrizione** da parte delle **imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

2. EMERGENZA COVID-19 - GSE proroga i termini dei procedimenti per rinnovabili ed efficienza e sospende anche le verifiche

Con un **comunicato stampa del 16 marzo 2020** il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tenuto conto dell'evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del Covid-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, segnalate anche per il tramite delle Associazioni di

Categoria, informa che ha **sospeso fino al 30 aprile 2020** tutti i termini e le scadenze nell'ambito dei procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica.

Pertanto, gli operatori potranno beneficiare di una **proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nell'ambito dei procedimenti amministrativi per rinnovabili ed efficienza**.

Il GSE ha stabilito, dandone informativa al Ministero dello Sviluppo Economico:

- la **sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso** su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
- la **proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi**, in relazione alle richieste di integrazione documentale.

Le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.

Le predette misure non saranno adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE potrà concludere con esito positivo, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità.

LINK:

[Per consultare il comunicato del GSE clicca qui.](#)

3. EMERGENZA COVID-19 - Nuova direttiva dalla Funzione Pubblica - Il lavoro agile e le riunioni in via telematica dovranno diventare la modalità ordinaria

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la **Direttiva n. 2/2020**, recante "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Non è dato saper la data se non quella registrazione alla Corte dei Conti avvenuta il 12 marzo scorso.

Dopo l'emanazione della **direttiva 1/2020** del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante "*prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*", il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l'adozione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all'emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire **nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Queste **le principali novità**:

- le attività dovranno essere assicurate tramite una **rotazione dei dipendenti** per garantire il giusto distanziamento;
- il **lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria** ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
- le **riunioni in via telematica devono diventare la norma**;
- deve essere garantito il **massimo accesso ai servizi per via informatica**;
- le presenze di persona del pubblico vanno **scaglionate e organizzate** per evitare assembramenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva n. 2/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva n. 1/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica clicca qui.](#)

4. EMERGENZA COVID-19 - Dal Notariato una informativa per i cittadini

In questo periodo di emergenza sanitaria, il **Consiglio Nazionale del Notariato** ha diramato ai notai indicazioni per la gestione degli studi e l'erogazione dei servizi ai cittadini, nel rispetto delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Trattandosi di una situazione in continua evoluzione, il Notariato è in stretto contatto con il Ministero della Giustizia al fine di fornire indicazioni sempre aggiornate.

Per legge gli studi che costituiscono la sede principale del notaio non possono chiudere, in considerazione della funzione pubblica svolta e del loro radicamento al territorio. Possono, invece, essere chiusi gli uffici secondari.

Negli studi notarili aperti è ridotta al minimo la presenza del personale, secondo le indicazioni contenute nei vari D.P.C.M. emanati dal Governo.

Considerata la generale restrizione alla mobilità consentita solo per comprovate situazioni di necessità, esigenze lavorative o per motivi di salute.

Il Notariato invita i cittadini a mettersi in contatto con il proprio notaio per valutare se l'atto programmato può essere posticipato oppure per segnalarne - tramite richiesta scritta - la necessità o urgenza.

Nei casi in cui sia necessario procedere alla stipula dell'atto notarile occorre inderogabilmente tener conto delle indicazioni previste dai DPCM relative alle *"dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro"*, pertanto:

- il luogo di stipula dovrà essere **di norma lo studio notarile**. A tal riguardo il notaio inviterà a favorire la stipula presso il proprio studio, poiché si tratta di una struttura organizzata in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza igienica imposta dal Governo;

- i cittadini devono **recarsi presso lo studio del notaio su appuntamento senza accompagnatori non necessari**, rispettando gli orari, senza anticipi, rispettando le distanze di sicurezza e adeguandosi alle prescrizioni di sicurezza adottate dallo studio;

- nel caso di cittadini affetti da virus o in quarantena, i notai presteranno loro il proprio ministero nel rispetto dei D.P.C.M. ove le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza - garantendo dispositivi di protezione idonei a giudizio del personale medico - consentissero l'accesso al notaio e alle eventuali altre parti, nei luoghi ove si trova la parte contagiata o in quarantena.

Il Notariato ricorda, infine, che **le situazioni vanno valutate caso per caso: è pertanto necessario contattare il proprio notaio per avere tutte le informazioni e le indicazioni utili.**

LINK:

[Per accedere al sito del Notariato clicca qui.](#)

5. EMERGENZA COVID-19 - Per ridurre gli spostamenti e il contagio si passa dalla ricetta cartacea al Numero di ricetta elettronica (NRE)

Il Capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato un'**ordinanza del 19 marzo 2020, n. 000651**, recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*.

Nel periodo di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al fine di limitare la circolazione dei cittadini, si è deciso di ricorrere alla **dematerializzazione delle ricette mediche**, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché con strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima, mediante l'attribuzione di un codice.

Si consente così ai cittadini di ottenere dal proprio medico il **"Numero di ricetta elettronica" (NRE)** senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l'assistito può chiedere al medico il **rilascio del promemoria dematerializzato** ovvero **l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica** tramite le seguenti tre alternative:

a) la **trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica**, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) la **comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS** o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini (whatsapp, Telegram, ecc), laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) la **comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica** laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'intesa del presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

Ricordiamo che la ricetta elettronica è stata introdotta nel 2011, con decreto del 2 novembre 2011, per la prescrizione dematerializzata dei farmaci (tranne qualche eccezione).

La tradizionale ricetta rossa è stata sostituita da un promemoria cartaceo che contiene tutti i dati, ma questo documento non è indispensabile. È sufficiente infatti conoscere il **codice di identificazione univoco** (numero di ricetta elettronica) assegnato dal Sistema di Accoglienza Centrale Tessera Sanitaria (SAC). Il farmacista accede al sistema e recupera i dati della prescrizione attraverso NRE e codice fiscale dell'assistito.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

6. AGRICOLTURA - Aggiornate dall'INPS le aliquote contributive per il 2020

Rispetto allo scorso anno, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è **umentata dello 0,20%**, come previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 146/1997, passando quindi dal 29,10% al **29,30%**, mentre l'importo contributivo a carico del dipendente rimane fermo all'**8,84%** avendo già raggiunto, a norma di legge, la sua misura piena.

1) L'INPS, con la Circolare n. 39 del 17 marzo 2019, ha indicato le **aliquote contributive applicate, per l'anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura**, che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati.

L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, prevede che le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo, siano elevate annualmente dello **0,20%** a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento negli anni dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per l'anno 2020, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **29,30%**, di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

2) Per quanto concerne, invece, l'aliquota contributiva dovuta al FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti) dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, essa ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del **32%** di cui alla L. n. 335/1995, cui si è aggiunto l'**aumento di 0,30 punti percentuali** previsto dall'art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.

Conseguentemente, anche **per l'anno 2020** (come per il precedente), l'aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del **32,30%**, di cui **8,84%** a carico del lavoratore.

3) Tutto invariato anche per i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano:

- al **10,1250%** per l'assistenza infortuni sul lavoro;
- al **3,1185%** per l'addizionale infortuni sul lavoro.

4) Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2020, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	==	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 39/2020 clicca qui.](#)

7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Denominazione sociale - Deroche sull'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017 - Massime del Consiglio Notarile di Milano

Due le massime emanate dalla **Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano**: entrambe riguardano **l'utilizzo della denominazione sociale**, disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CdTS).

1) Nella massima n. 1, la Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha tenuto a precisare che prima dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell'iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 **possono**, in sede costitutiva o deliberativa, **inserire nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS"**, fermo restando che **l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**

Dunque, nelle more dell'istituzione del Registro e sino all'iscrizione nello stesso, deve ritenersi **vietato l'utilizzo** dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" ovvero di "*parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli*" **negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico**, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 CdTS (utilizzo sanzionato pesantemente dall'art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).

Successivamente all'istituzione del Registro, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, CdTS.

In tale contesto e ai fini del rispetto del 3° comma dell'art. 12 CdTS, sembra altresì legittimo – secondo il Notariato - che l'organo competente per le modifiche statutarie deleghi al legale rappresentante dell'ente il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata o aggiornata ai sensi dell'art. 12 CdTS, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro. Infatti, il delegato non avrà alcun potere discrezionale nell'aggiornamento del testo di statuto, limitandosi ad eseguire una attività meramente materiale in esecuzione di una volontà già espressa dall'ente.

2) Nella massima n. 2, la stessa Commissione precisa che gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CdTS), le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali **non sono obbligati ad inserire nella propria denominazione le locuzioni previste dall'art. 12 dello stesso CdTS.**

Resta peraltro ferma per tutti questi Enti - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Lo precisa la Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano con la **massima n. 2 del 16 gennaio 2018.**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" o "CdTS"), la denominazione degli Enti del Terzo Settore. In qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "**Ente del Terzo settore**" o l'acronimo "**ETS**".

La disposizione, tuttavia, conosce **alcune deroghe**, sicché **non ogni ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo.**

Innanzitutto, per espressa previsione legislativa (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'obbligo in parola **non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti**, di cui all'art. 4, comma 3.

Inoltre, nonostante la mancanza di un'espressa esclusione, si può ritenere che vi siano altri Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l'indicazione di "*ente del Terzo settore*"

o l'acronimo "ETS". Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede **l'obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione**, al fine di identificarne immediatamente la natura.

In particolare, partendo dall'esame delle **disposizioni speciali** previste nel Codice del Terzo Settore, solo per alcuni Enti del Terzo settore, si richiamano:

- 1) le **Organizzazioni di Volontariato**, le quali devono includere nella propria denominazione la locuzione "*organizzazione di volontariato*" ovvero l'acronimo "ODV" (art. 32, comma 3, CdTS);
- 2) le **Associazioni di Promozione Sociale**, le quali sono tenute a indicare "*associazione di promozione sociale*" o "APS" nella propria denominazione (art. 35, comma 5, CdTS);
- 3) gli **Enti Filantropici**, i quali hanno l'obbligo di formare la propria denominazione con l'indicazione "*ente filantropico*" (art. 37 CdTS); non sembra peraltro in questo caso sufficiente integrare la denominazione degli enti filantropici con un acronimo (es. "EF").

Inoltre, con riguardo, invece, alla **normativa esterna al Codice del Terzo Settore**, si richiamano:

- 1) le **imprese sociali**, le quali sono tenute a formare la propria denominazione o ragione sociale con l'indicazione di "*impresa sociale*"; locuzione che, al pari di altre equivalenti o ingannevoli, non potrà essere usata da soggetti diversi (cfr. art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
- 2) le **cooperative sociali**, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "*cooperativa sociale*" (art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) e che, unitamente ai loro consorzi, sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Dopo aver richiamato le varie disposizioni che regolano alcune tipologie di ETS, il Notariato si pone una domanda: l'obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati (ad es. "*Organizzazione di Volontariato*" o "*Associazione di Promozione Sociale*" ovvero i relativi acronimi) **si aggiunge o si sostituisce** all'obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione "*Ente del Terzo Settore*" o il corrispondente acronimo?

Invero, le norme contenute all'art. 32, comma 3, CdTS e all'art. 35, comma 5, CdTS, all'art. 37 CdTS, e all'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 sembrano porsi **in rapporto di specialità, e non di eccezionalità**, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 CdTS, sicché le denominazioni speciali dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi, a quella generale di "*Ente del Terzo Settore*".

Tuttavia, poiché non pare che possano esistere enti riportanti nella loro denominazione sociale la locuzione "*Organizzazione di Volontariato*" o "*Associazione di Promozione Sociale*", "*Ente Filantropico*" o, ancora, "*Impresa Sociale*" e "*Cooperativa Sociale*", che non siano al contempo anche Enti del Terzo Settore (come disposto al comma 1 dell'art. 4 dello stesso CdTS), deve ritenersi che **l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata**.

È, quindi, sufficiente per i sopra citati enti, il **rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali** ad essi di volta in volta applicabili.

Più precisamente, tali enti **debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo** (ad es. "*Organizzazione di Volontariato*" o "*Associazione di Promozione Sociale*"), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione "*Ente del Terzo Settore*" o del relativo acronimo.

La locuzione o l'acronimo potranno tuttavia di certo **essere aggiunti alla denominazione speciale** (ad es.: "*Organizzazione di Volontariato Alfa Ets*").

Peraltro, ai sensi dell'art. 12, comma 3, CdTS, tutti gli enti sopra richiamati potranno utilizzare l'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti, **anche qualora esse non siano contenute nella denominazione o ragione sociale dell'ente**, analogamente a quanto previsto

Per le stesse ragioni, si deve ritenere che la denominazione di una cooperativa sociale debba comporsi dell'indicazione di "*Cooperativa Sociale*", ma non necessariamente di quella di "*Impresa Sociale*" (cfr. art. 1, comma 3, D.Lgs. 8 novembre 1991, n. 381; art. 1, comma 4, e art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), nonostante la legge preveda un'espressa esclusione unicamente per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 6, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

LINK:

[Per scaricare il testo della due massime clicca qui.](#)



8. ECONOMIA CIRCOLARE - Dalla Commissione UE un nuovo piano d'azione per un'Europa più pulita e più competitiva - Neutralità climatica - Una nuova strategia in materia di prodotti sostenibili

Esiste un solo pianeta Terra, eppure da qui al 2050 il mondo consumerà risorse pari a tre pianeti.

Si prevede che nei prossimi quarant'anni il **consumo complessivo dei materiali** come la biomassa, i combustibili fossili, i metalli e i minerali raddoppierà, e parallelamente la **produzione annuale di rifiuti** aumenterà del 70% entro il 2050.

Visto che l'estrazione e la trasformazione delle risorse sono all'origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il **Green Deal europeo** ha varato una **strategia concertata per un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva**.

L'estensione dell'economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della **neutralità climatica** entro il 2050 e alla **dissociazione della crescita economica dall'uso delle risorse**, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell'UE senza lasciare indietro nessuno.

E' quanto si legge nella Introduzione della **Comunicazione dell' 11 marzo 2020** che la Commissione ha inviato al Parlamento europea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, per lanciare un **nuovo Piano d'azione per l'economia circolare 2020**.

Il presente piano d'azione per l'economia circolare stabilisce un programma orientato al futuro **per costruire un'Europa più pulita e competitiva in co-creazione con gli operatori economici, i consumatori, i cittadini e le organizzazioni della società civile**.

Mira ad accelerare il profondo cambiamento richiesto dal Green Deal europeo, sulla base delle azioni in materia di economia circolare attuate dal sin dal 2015.

Questo piano provvederà alla **razionalizzazione del quadro normativo** rendendolo adatto ad un futuro sostenibile, garantendo l'ottimizzazione delle nuove opportunità derivanti dalla transizione e **riducendo al minimo gli oneri per le persone e le imprese**.

Il piano presenta una serie di iniziative collegate tra loro destinate a istituire un quadro strategico per i prodotti solido e coerente in cui i prodotti, i servizi e i modelli imprenditoriali sostenibili costituiranno la norma e a **trasformare i modelli di consumo in modo da evitare innanzitutto la produzione di rifiuti**.

Questo quadro strategico per i prodotti sarà attuato progressivamente, ponendo l'accento sulle catene di valore dei prodotti chiave. Saranno predisposte ulteriori **misure per ridurre i rifiuti** e garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'UE per le materie prime secondarie di alta qualità.

Sarà rafforzata anche la capacità dell'UE di assumersi la responsabilità dei rifiuti che produce.

Per rendere i prodotti idonei a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e garantire che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma, la Commissione proporrà un'iniziativa legislativa relativa ad una **strategia in materia di prodotti sostenibili**.

L'obiettivo centrale di questa iniziativa legislativa sarà **l'estensione della direttiva concernente la progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi all'energia**, in modo che il quadro della **progettazione ecocompatibile** possa applicarsi alla più ampia gamma possibile di prodotti e rispetti i principi della circolarità.

Nell'ambito di questa iniziativa legislativa e, se necessario, mediante proposte legislative complementari, la Commissione valuterà la possibilità di stabilire dei principi di sostenibilità e altre modalità adeguate per disciplinare:

- il **miglioramento della durabilità**, della **riutilizzabilità** e della riparabilità dei prodotti;
- l'aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza;
- la possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità;
- l'introduzione del **divieto di distruggere i beni durevoli non venduti**.

La Commissione proporrà una revisione della legislazione dell'UE relativa ai consumatori per **garantire che i consumatori ricevano informazioni attendibili e pertinenti sui prodotti presso il punto vendita, anche in merito alla durata di vita e alla disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ricambio e manuali di riparazione**.

Come promesso dal **Green Deal per l'Europa**, la Commissione europea con la **Comunicazione 11 marzo 2020** ha aggiornato il precedente Piano d'azione (lanciato dalla precedente Commissione Ue a dicembre 2015) all'insegna di una economia circolare che parta dalla progettazione più sostenibile dei **prodotti fatti per durare più a lungo**, perché siano più **facili da riutilizzare, riparare e riciclare** e consentano di incorporare il più possibile materiale riciclato.

In particolare la Commissione ha previsto il varo di **proposte legislative** per:

- **batterie** - migliorare la sostenibilità delle batterie e aumentarne il potenziale circolare (punto 3.2.);
- **imballaggi** - nuove indicazioni su quali imballaggi siano consentiti (Punto 3.3.);
- **materie plastiche** - nuovi requisiti obbligatori per il contenuto riciclato e **un'attenzione speciale per le microplastiche** e le materie plastiche a base biologica e biodegradabili (punto 3.4.);
- **tessile** - una nuova strategia per rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore e rafforzare il mercato dell'Ue per il riutilizzo dei tessili (punto 3.5.);
- **costruzioni e edilizia** - una nuova strategia generale per un ambiente edificato sostenibile che garantisca l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione (punto 3.6.);
- **prodotti alimentari, acque e nutrienti** – riduzione degli sprechi alimentari; sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili. (punto 3.7.)

Sarà indispensabile una politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno della circolarità e della prevenzione dei rifiuti.

Dovrà essere riesaminata la legislazione dell'UE in materia di **pile, imballaggi, veicoli fuori uso e sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche** con l'obiettivo di **prevenire i rifiuti, aumentare il contenuto riciclato**, promuovere flussi di rifiuti più sicuri e più puliti e assicurare un riciclaggio di alta qualità.

Per conseguire la **neutralità climatica** occorrerà rafforzare le sinergie tra circolarità e riduzione dei gas a effetto serra (punto 6).

Per **accelerare la transizione verde** occorrono misure prudenti ma incisive che orientino i finanziamenti verso **modelli di produzione e di consumo più sostenibili**.

LINK:

[Per consultare il documento della Commissione UE clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) APE SOCIALE - Con il **messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020** è stato comunicato che, in virtù delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il **periodo di sperimentazione dell'APE sociale**, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **è stato posticipato al 31 dicembre 2020**.

È stata altresì comunicata la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. L'articolo 1, comma 473, della citata legge n. 160/2019 non ha apportato altre modifiche all'istituto dell'APE sociale con riferimento al quale, pertanto, rimangono immutati requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di presentazione delle relative domande.

Con la **circolare n. 35 del 12 marzo 2020**, l'INPS fornisce le istruzioni in materia.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 35/2020 clicca qui.](#)

2) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA - Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Il Capo II del predetto decreto prevede una serie di **misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori** che svolgono l'attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Nelle more dell'imminente emanazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l'INPS, con messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 fornisce le indicazioni in merito alla **modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale** disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1118/2020 clicca qui.](#)

3) PESCA SPORTIVA E RICREATIVA - La validità delle **comunicazioni** effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 è stata **prorogata al 31 dicembre 2022**.

Le comunicazioni in questione, previste dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010, sono, altresì, obbligatorie, ai fini dell'esercizio dell'**attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2022**.

Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Lo ha stabilito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il **decreto direttoriale del 4 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) BANDI DISEGNI+4 E MARCHI+3 - Rinviata l'apertura dello sportello dei bandi Disegni+4 e Marchi+3. La proroga è stata decisa in considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Per il **bando Disegni+4** la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista **slitta dal 19 marzo al 22 aprile 2020**. A disposizione ci sono 13 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Per il **bando Marchi+3** il termine **passa dal 30 marzo al 6 maggio 2020**. L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.

LINK:

[Per Saperne di più clicca qui.](#)

5) UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM) - Sospesi fino al 3 aprile 2020 i termini in scadenza per i procedimenti di competenza dell'UIBM.

L'atto si è reso necessario a causa dell'acuirsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è conseguente alle disposizioni per il contrasto alla sua diffusione adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 marzo con riferimento all'intero territorio nazionale.

La sospensione, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi (articolo 176 del Codice della Proprietà Industriale) e dei ricorsi notificati (articolo 147, comma 1 del CPI), **avrà fine il prossimo 3 aprile; dopo tale data i termini riprendono a decorrere per la parte residua.**

LINK:

[Per Saperne di più clicca qui.](#)

6) SISTEMA CAMERALE - E' disponibile il **Rapporto annuale 2019** sulle attività e i servizi della rete delle Camere di commercio a cura dell'Osservatorio camerale, **con dati aggiornati al 31 dicembre 2018**.

Il Rapporto rappresenta uno degli appuntamenti di più rilevanti per far conoscere le principali dinamiche del sistema camerale, in particolare per quanto riguarda le sue strutture, le sue risorse (sia umane che economiche), i suoi servizi.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

7) "COMUNICA L'EUROPA CHE VORRESTI" - Proroga dei termini di partecipazione al concorso - A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Concorso Nazionale "Comunica l'Europa che vorresti", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato **prorogato al 30 maggio 2020**.

In particolare, **slittano dal 30 marzo 2020 alla nuova data del 30 maggio 2020 i termini per la presentazione dei video** e della scheda tecnica da inviare secondo le modalità indicate all'art. 4 del bando del concorso.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) GAZZETTA UFFICIALE – Creata un'apposita sezione nella quale è disponibile una **raccolta di tutti i provvedimenti**, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale), **emanati dal Governo e da altre**

Amministrazioni dello Stato con la finalità di gestire lo stato di emergenza connesso all'infezione epidemiologica da COVID-19.

LINK:

[Per accedere alla raccolta clicca qui.](#)

9) ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DEI CITTADINI – L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha elaborato un documento che riassume e semplifica le prima parte delle **Linee Guida sulle competenze digitali.**

Il documento è orientato a migliorare le competenze digitali di base, con proposte di applicazione pratica, ed è pensato per le pubbliche amministrazioni che hanno più diretto rapporto con i cittadini – Comuni, enti locali e territoriali in genere.

Il testo **“Competenze digitali per i cittadini: proposte operative”** prende l’avvio dalle 5 aree di competenza e dai relativi obiettivi contenuti in **DigComp 2.1**, che è il quadro di riferimento europeo tradotto ufficialmente in italiano dall’Agenzia per l’Italia Digitale, e fornisce esempi di buone pratiche e di programmi didattici.

In ogni capitolo sono descritte le conoscenze di base minime richieste all’utente.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

10) SALE GIOCHI E TABACCHERIE - Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, con la **Direttiva del 12 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune indicazioni ai tabaccai, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e ha chiesto ai concessionari il **blocco delle slot machines** e agli esercenti la **disattivazione di monitor e televisori** al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.**

L’Agenzia specifica che il D.P.C.M. 8 marzo 2020, integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, ha previsto la **sospensione**, sull’intero territorio nazionale, delle **attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.**

Questi giochi, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all’interno dei locali che genererebbe oggi una maggiore difficoltà per i cittadini ad accedere all’approvvigionamento di merci e servizi ivi distribuiti.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

11) ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) - Prorogati i termini della attestazione dati al 30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020 - In relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 applicabili all’intero territorio nazionale, ANAC con **comunicato del 12 marzo 2020**, ha reso noto che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue.

Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – **al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020.**

L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” **entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 213/2020 clicca qui.](#)

12) EMERGENZA COVID-19 - REGOLE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Il 14 marzo 2020 è stato siglato l’accordo di **protocollo tra il Governo e la parti sociali** per la prosecuzione delle attività lavorative nella situazione di emergenza COVID-19.

In particolare, il protocollo definisce le **modalità tese a garantire la sicurezza dei lavoratori disciplinando, tra l’altro, le procedure d’ingresso in azienda.**

Il Protocollo contiene le misure di regolamentazione per il **contrasto e il contenimento della diffusione del virus** Covid-19 negli ambienti di lavoro, per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e consentire la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

LINK:

[Per scaricare il testo del protocollo clicca qui.](#)

13) SOLO CARTACEO - NO alle App per il modello di autodichiarazione - L’autocertificazione cartacea per coloro che escono da casa non può essere sostituita da un’applicazione per smartphone: anche se apparentemente motivata da esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’utilizzo di App è in contrasto con le prescrizioni vigenti.

L'autocertificazione, infatti, deve essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall'operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. La stessa autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall'operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.

Lo ha precisato il Ministero dell'Interno con un **comunicato stampa del 18 marzo 2020**.

Il formato digitale, oltre ad avere un profilo di rischio per la privacy dell'utente, non consente di essere acquisito in originale dall'operatore di polizia.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

14) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI – Dall'Agencia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti - L'articolo 60 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") ha disposto la **proroga al 20 marzo 2020** dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020**.

L'Agencia delle Entrate, con la **risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020**, fornisce i primi chiarimenti su alcuni aspetti del decreto e chiarisce, in particolare, che la proroga **riguarda ogni tipologia di contribuente**, ed è applicabile, quindi, ai **versamenti dovuti a qualsiasi titolo** dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

In allegato alla risoluzione vengono riportati, a titolo indicativo, i **codici ATECO** riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 12/E/2020 clicca qui.](#)

15) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI – Dall'Agencia delle Entrate arrivano i primi FONDO DI GARANZIA - Subito al via le misure del Decreto Cura Italia - Le piccole e medie imprese possono immediatamente accedere al credito. Lo ha annunciato il Ministero dello Sviluppo Economico con un **comunicato stampa del 20 marzo**.

Sono immediatamente operativi - ha annunciato il Ministro Stefano Patuanelli - i provvedimenti del **decreto "Cura Italia"** che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

16) LAVORI USURANTI - E' prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare la **compilazione e trasmissione online del modello LAV_US al Ministero del Lavoro**, per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2019.

Lo ha previsto, in considerazione dell'emergenza da Coronavirus, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 19 marzo 2020, Prot. 0001160**.

La trasmissione del modello risponde a precise finalità di monitoraggio ed è finalizzata a consentire l'accesso alla pensione anticipata. L'omissione è punita con pesanti sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... FINALMENTE ABBIAMO UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALLA LETTURA CON INCENTIVI ALLE LIBRERIE ?

NASCE LA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO E ARRIVA LA CARTA DELLA CULTURA !

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo 2020, la **Legge 13 febbraio 2020, n. 15**, recante "**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura**".

La legge, tra le varie disposizioni, prevede un credito di imposta per le librerie, un tetto agli sconti, il titolo di Capitale italiana del libro, la Carta della cultura e l'Albo delle librerie di qualità.

Principi e finalità

La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione:

a) **favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;**

b) **promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri** come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il **miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES)**.

Punti fondamentali

Sono diverse le novità che introduce questa nuova norma, pensata per sostenere tutta la filiera della lettura. Questi i principali punti del provvedimento.

1) Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura – Ogni tre anni, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovrà adottare, con proprio decreto, il **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, i cui obiettivi e finalità sono elencati ai commi 3 e 5 dell'art. 2.

2) Patti locali per la lettura – Comuni e regioni aderiranno al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura tramite patti locali per la lettura che coinvolgeranno soggetti pubblici e privati, tra cui biblioteche e scuole. Verranno dunque lanciate una serie iniziative con lo scopo di aumentare il numero di lettori (art. 3).

3) «Capitale italiana del libro» - Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegnerà annualmente ad una città italiana il titolo di «*Capitale italiana del libro*».

Il titolo viene conferito all'esito di un'apposita selezione, sulla base dei progetti delle città che si candidano. La Capitale italiana del libro riceverà un **finanziamento di 500.000 euro** per la realizzazione di progetti, già **a decorrere dall'anno 2020** (art. 4).

4) Promozione della lettura a scuola - Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, dovranno **promuovere la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti**, attraverso appositi bandi (art. 5).

5) «Carta della cultura» - Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato **contribuirà alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali** da parte di **cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati**, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura», una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN (art. 6).

6) Sconti sul prezzo di vendita dei libri – All'articolo 8 si procede ad una sostanziale **rimodulazione della vigente disciplina nazionale in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri**, che possiamo così riassumere:

6a) La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, viene consentita con uno **sconto non superiore al 5 per cento** del prezzo apposto.

6b) Tale limite di sconto viene **elevato al 15 per cento** per i soli libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

Entrambe le soglie massime di sconto potranno essere applicate anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.

6c) I medesimi limiti di sconto sopra richiamati, rispettivamente del 5% in linea generale e del 15% per i soli libri di testo adottati nelle scuole, **non troveranno applicazione** nei casi di vendita di libri alle Biblioteche, purché detti volumi risultino essere destinati all'uso esclusivo di tali istituzioni restandone esclusa l'ipotesi di rivendita.

6d) E' consentito alle Case editrici offrire sul prezzo di vendita dei propri libri, **per un solo mese all'anno escluso dicembre e per ogni marchio editoriale**, uno sconto superiore ai limiti previsti dalla stessa legge ma comunque **non oltre il 20%** del medesimo prezzo di copertina.

6e) Tale offerta non potrà riguardare **titoli pubblicati nel semestre** antecedente rispetto al mese in cui si svolge la promozione.

6f) E' altresì consentito ai punti vendita, un'unica volta l'anno e durante uno dei mesi individuati nell'ambito del predetto calendario da approvare con apposito Decreto del Ministero dei beni culturali, offrire sconti sui libri con la percentuale **massima del 15%**.

6g) E' **vietata qualsiasi iniziativa commerciale**, da chiunque promossa, che riconosca sconti superiori all'anzidetta soglia, ancorché preveda la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di "buoni spesa" utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali detti eventuali sconti "oltre limite" siano stati accordati.

7) «Albo delle librerie di qualità» - Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è prevista la istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'**Albo delle librerie di qualità**, nel quale saranno iscritte, su domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti da un apposito decreto.

L'iscrizione in tale Albo sarà riservata alle sole librerie che esercitino in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurino un servizio innovativo, caratterizzato dalla continuità, dalla diversificazione dell'offerta libraria e dalla realizzazione di iniziative di promozione culturale sul territorio.

L'iscrizione nell'albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «**libreria di qualità**» (art. 9).

8) Tax credit librerie - Il credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano e del quale hanno beneficiato circa 1.500 librerie, viene incrementato di **3.250.000 euro fin dal 2020** (art. 10).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 11 al 20 Marzo 2020)

1) D.P.C.M. 11 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'interno - Decreto 6 marzo 2020: Approvazione del certificato per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 15 gennaio 2020: Agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge dall'edizione online clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge dall'edizione cartacea clicca qui.](#)

5) Ministero dell'interno - Decreto 10 marzo 2020: Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Salute – Ordinanza 20 marzo 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 11 al 20 Marzo 2020)

1) Raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L179 del 16 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

2) Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L83 del 19 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)